

## QUADRO SINOTTICO TOSAP E COSAP

Tipo di entrata locale	TOSAP	COSAP
<b>Riferimento normativo</b>	Capo II del D. Lgs del 15 novembre 1993, n. 507 (artt. da 38 a 56). La Tosap ha una dettagliata disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del Decreto summenzionato.	Art. 63 della L. del 15 dicembre 1997, n. 446. L'intera disciplina del Cosap è demandata dal D. Lgs. n. 446/1997 al Regolamento comunale.
<b>Natura giuridica</b>	Entrata tributaria.	Entrata patrimoniale.
<b>Presupposti oggettivi</b>	Occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. La Suprema Corte (Cass. Sez. Trib., 07/03/2002, sentenza n. 3363) ha chiarito che la tassa trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (art. 38 D. Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507).	Occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, incluse le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 63 L. del 15 dicembre 1997, n. 446).
<b>Presupposti soggettivi</b>	La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto (anche abusivo). L'utilizzo del suolo pubblico deve essere fatto nel proprio esclusivo interesse. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che pur individuandosi il presupposto impositivo nel fatto materiale dell'occupazione, è necessaria la presenza dell'ulteriore correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e <b>beneficio economico ritraibile</b> dall'occupante (Risoluzione del 02/03/1995, n. 46).	Beneficio economico.

<p><b>Esenzioni</b></p>	<p>In base all'art. 49 del D. Lgs. n. 507/1993 sono esenti dalla Tosap:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;</p> <p>c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;</p> <p>d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p> <p>e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;</p> <p>f) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.</p>	<p>La Legge rinvia la disciplina del canone alla adozione di apposito Regolamento.</p>
<p><b>Giudice competente</b></p>	<p>In quanto entrata di natura tributaria, la giurisdizione rientra nella cognizione del giudice tributario. In base all'art. 2 del D. Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 446, infatti, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.</p>	<p>Le SS.UU. della Suprema Corte (Cassazione SS.UU., Ordinanza del 19 agosto 2000), hanno affermato che le controversie attinenti alla debenza del canone esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992) e rientrano, invece, nell'ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario; tesi confermata dalla stessa Corte a ss.uu., con sentenza del 21 gennaio 2005, n. 1239.</p>

Lecce, 08 ottobre 2005

**AVV. MAURIZIO VILLANI**

*Avvocato Tributarista in Lecce*

**componente del Consiglio dell'Unione Nazionale  
delle Camere degli Avvocati Tributaristi**

**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**